



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921

Roma - Martedì, 1° febbraio

Numero 26

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
 a domicilio ed in tutto il Regno: > 45; > 30; > 18
 All'Estero (Facce dall'Unione postale): > 60; > 40; > 25
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici
 postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunci giudiziari L. 0,45 per ogni linea di colonna e
 spazio di linea.
 Altri avvisi > 0,20
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
 Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al
 foglio degli annunci.

Un numero separato di 16 pagine e mese, in Roma: cent. 90 — nel Regno cent. 95 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
 Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Adempimento di ciascuna copia postale ordinaria e telegrafica, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 43, lettera c) della tariffa (allegata A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 136, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1174.

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO 30 settembre 1920, n. 1927, che detta norme circa l'applicazione della tariffa consolare — REGIO DECRETO 29 luglio 1920, n. 1930, che stabilisce norme circa il conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali e negli Istituti pubblici femminili di educazione — REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1932, che istituisce presso il R. politecnico di Torino, la Cattedra di meccanica tecnica superiore — REGIO DECRETO 2 gennaio 1920, n. 17, che modifica quello 21 novembre 1920, n. 1741, relativamente alla erogazione di sussidi per provvisoria liquidazione di pensione diretta o indiretta a favore di mutilati, invalidi, vedove ed orfani di guerra.

Il numero 1927 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1890, n. 7087, che ha approvato la vigente tariffa consolare e l'art. 7 della legge 13 giugno 1910 n. 306, che ha soppressi i diritti stabiliti ai paragrafi 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 e 53 della tariffa consolare stessa;

Visto il decreto 2 ottobre 1919, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni qualvolta le tasse consolari stabilite da un Governo straniero siano superiori a quelle sancite coi RR. decreti del 10 agosto 1890, n. 7087, e 2 ottobre 1919, n. 1908, per modo che i cittadini italiani che debbano ricorrere ai rappresentanti di quello Stato si trovino gravati da un ingiusto onere in confronto dei sudditi dello Stato stesso che, per i medesimi motivi,

debbono ricorrere ai RR. uffici diplomatici e consolari all'estero, il ministro degli affari esteri è autorizzato ad elevare, con suo decreto, le misure dei diritti consolari alla cifra di quelli dello Stato straniero.

Art. 2.

Per ragioni di convenienza internazionale, il ministro degli affari esteri ha pure facoltà di ridurre la misura dei diritti di una o più voci della tariffa consolare, nei riguardi dei sudditi di uno Stato estero, che accordi la reciprocità di trattamento ai cittadini italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITI — SFORZA — FACTA.

Visto, il guardasigilli: VERA.

Il numero 1930 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1307;

Veduto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;

Veduta la legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1307, relativo al conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali e negli Istituti pubblici femminili di educazione.

Art. 2

A decorrere dall'anno scolastico 1920-1921 e fino a contraria disposizione, i posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali e negli Istituti pubblici femminili di educazione, ferme restando le disposizioni del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315, saranno conferiti mediante concorso per titoli da giudicarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione.

I concorsi per i Convitti nazionali saranno banditi dal Ministero dell'istruzione pubblica, e quelli per gli Istituti pubblici femminili di educazione dai rispettivi Consigli direttivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, Il guardasigilli: FERRA.

Il numero 1333 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 della legge 8 luglio 1906, n. 321, che istituisce il R. politecnico di Torino;

Veduto l'art. 13 del regolamento per il R. politecnico di Torino, approvato con Nostro decreto 5 gennaio 1908, n. 98;

Vedute le deliberazioni del Consiglio didattico e del Consiglio di amministrazione del politecnico predetto;

Sentito il Consiglio superiore della istruzione pubblica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far tempo dall'anno scolastico 1920-1921 è istituita presso il R. politecnico di Torino la cattedra di meccanica tecnica superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, Il guardasigilli: FERRA.

Il numero 17 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viso il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che dichiara cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra col giorno 31 ottobre 1920 e determina le modalità per il passaggio allo stato di pace, a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il Nostro decreto 21 novembre 1920, n. 1741, che proroga fino al giorno 30 aprile 1921 la durata dei provvedimenti autorizzati dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, per quanto concerne la erogazione di sussidi rispondenti ad una anticipata provvisoria liquidazione di pensione diretta od indiretta a favore dei mutilati, invalidi, vedove ed orfani dei militari morti in guerra, già appartenenti all'esercito ed all'armata austro ungarica e residenti nel territorio che venne occupato in virtù dell'armistizio;

Ritenuta la necessità di prorogare altresì l'attuazione di ogni altra forma di assistenza, ai sensi del predetto decreto n. 563;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli della guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle parole del suddetto decreto 21 novembre 1920, n. 1741 « È prorogata fino al 30 aprile 1921 la durata dei provvedimenti autorizzati dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, per l'erogazione di sussidi rispondenti ad un'anticipata provvisoria liquidazione di pensione diretta o indiretta » sono aggiunte le seguenti: « e per ogni altra forma di assistenza ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

Visto, Il guardasigilli: FERRA.



Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - DECRETO MINISTERIALE relativo alla esclusione della provincia di Bologna dalla partecipazione al prodotto lordo nei riguardi dei maggiori proventi derivanti dagli aumenti di tariffe autorizzati per la tramvia Bologna-Imola di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560 — CORTE DEI CONTI: Modificazioni ed aggiunte al regolamento 16 giugno 1909 per il personale della Corte dei conti — OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI: Ordinanza che attribuisce all'Opera stessa il fondo « Teodoro o Corso di Teodoro » intestato alla signora baronessa Berlingieri Eleonora — Ministero per il lavoro e la previdenza sociale: Comunicato — Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 2 dal 10 al 16 gennaio 1921 — Ministero del tesoro: Avviso.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI E PER IL TESORO

Visti i decreti Luogotenenziali 23 aprile e 6 ottobre 1918, nn. 560 e 1587;

Visti i risultati dell'istruttoria, in base ai quali è stata riconosciuta la necessità di applicare a favore della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, esercente la tramvia Bologna-Imola, alcune forme di compensi, fra le quali quella prevista dall'art. 6, lettera b, del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, in dipendenza degli oneri alla stessa derivanti dall'applicazione del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1918, n. 1587, per il periodo 1° febbraio 1918 fino all'epoca in cui rimarrà in vigore il sopracitato decreto 6 ottobre 1918, n. 1587;

DECRETANO:

Articolo unico.

Alla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, esercente la tramvia Bologna-Imola, è concesso, dal 1° febbraio 1918, fino all'epoca in cui rimarrà in vigore il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587 la esclusione dalla partecipazione della provincia di Bologna al prodotto lordo, nei riguardi dei maggiori proventi derivanti dagli aumenti di tariffe, accordati alla praletta Società per la tramvia Bologna-Imola, in base alla legge 14 luglio 1912, n. 835, ed ai decreti Luogotenenziali 17 febbraio 1916, n. 192, 3 settembre 1916, n. 1126, 18 febbraio 1917, n. 373, 29 aprile 1917, n. 726 e 20 settembre 1917, n. 1649; nonché da quelli autorizzati in dipendenza dei decreti Luogotenenziali 23 aprile e 6 ottobre 1918, nn. 560 e 1587.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 dicembre 1920.

Il ministro dei lavori pubblici

PEANO.

Il ministro del tesoro

MEDA.

CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti in sezioni unite;

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Visto l'art. 58 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 23 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento per il personale della Corte dei conti in data 16 giugno 1909 con le successive modificazioni ed aggiunte apportatevi l'11 luglio 1912, il 12 e 26 dicembre 1912, il 10 ottobre 1919 e il 19 novembre 1920;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento per il personale della Corte dei conti:

Art. 35.

Sostituire le parole:

« Questi deve giornalmente dare partecipazione scritta al segretario generale dei permessi accordati nella giornata », con le seguenti:

« Questi deve settimanalmente dare partecipazione scritta al segretario generale dei permessi accordati agli impiegati e delle loro assenze senza preventivo permesso, anche se giustificate ».

Aggiungere il comma seguente:

« I referendari devono avvertire il rispettivo presidente, o consigliere, o procuratore generale, e per iscritto il segretario generale, delle loro assenze dall'ufficio, quando non siano determinate da motivi di servizio o di adempimento di altro ufficio pubblico ».

Roma, 23 gennaio 1921.

Il presidente

BERNARDI.

Il segretario generale

GISCI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA.

Letta la richiesta in data 10 novembre 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa all'attribuzione del fondo « Teodoro o Corso di Teodoro », sito in territorio di Casabona (prov. di Catanzaro) e intestato alla signora ba-

ronessa Berlingieri Eleonora fu Cesare, il quale fondo, secondo risulta dal certificato dell'Agenzia delle imposte di Cirò ha un'estensione di tomoli 513, pari ad Ha. 172,61 ed è individuato coi numeri 5 e 6 della sezione E e dei confini Torrente Seccato, fondo Porcillo, Vallone Sant'Anania e proprietà Berlingieri; lungo il tratto poi a sud-est del detto vallone comprende due appezzamenti costituiti da due piccoli poggi, di cui quello ad est appartiene al signor Zito da Cirò e l'altro attiguo ad ovest al sig. Annibale Berlingieri.

Udita la relazione dell'ing. Giuseppe Zattini.

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento legislativo approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, ha dato comunicazione alla proprietaria interessata della richiesta di attribuzione del su descritto fondo, come risulta dalla lettera di ricevuta della proprietaria stessa.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione del terreno, di cui si tratta, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3, ed 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con D. L. 16 gennaio 1919, n. 55, per essere il terreno medesimo atto ad importanti trasformazioni culturali.

Considerato che il fondo dato in affitto è per due terzi tenuto con questo avvicendamento: tre anni a grano, due anni a pascolo ed uno a maggese e che il resto è costituito da pascolo permanente in parte cespugliato; e che la coltura a cereali è fatta da contadini mediante subaffitto concesso dall'affittuario di tutto il fondo;

Considerato che di fronte a tale sistema di conduzione a cultura estensiva e di sfruttamento l'Opera nazionale si propone il seguente piano:

Anzitutto dissodamento delle zone cosparse di cespugli, apertura di fossi di scolo nella zona pianeggiante e costruzione di strade rurali.

Nella parte pianeggiante poi si procederà all'impianto di viti in filari consociati a fruttiferi, e coltivazione di piante erbacee negli interfilari avvicinando i cereali coi legumi e le foraggere.

Nella zona collinare invece si planteranno olivi in filari e negli interfilari si avvicenderanno i cereali con la sulla.

La trasformazione culturale nella forma su indicata è suggerita e dimostrata possibile da quanto si riscontra nel prossimo fondo Melitino, già di proprietà comunale ed ora quotizzato e in buona parte ridotto a vigneto frutteto consociato a piante erbacee alimentari e qualche quota in agrumeto con colture ortensi.

Preso visione della lettera in data 5 dicembre 1920 con la quale la proprietaria baronessa Eleonora Berlingieri dichiara di non opporsi alla richiesta ed anzi di cedere volentieri il fondo in favore di coloro che hanno tanto bene meritato dalla patria, e solo fa riserva per ciò che si riferisce al prezzo da stabilirsi per la cessione.

Ritenuto pertanto che non vi è contestazione sulla suscettibilità della trasformazione culturale prospettata dall'Opera e riconosciuta la importanza di tale trasformazione.

PER TALE MOTIVO

Il Collegio, visti ed applicati gli articoli 9, n. 3 ed 11 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 non che gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo Teodoro o Corso di Teodoro in territorio di Casabona (provincia di Catanzaro), intestato alla baronessa Berlingieri Eleonora, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 4 gennaio 1921 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi
— Zattini, estensore — Ant. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 18 gennaio 1921.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 22 gennaio 1921.

Il segretario del Collegio: A. Castellani.

MINISTERO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato.

Decreto 25 gennaio 1921, che stabilisce le norme per la nomina dei rappresentanti delle Società nazionali di assicurazioni private nel Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni.

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 31 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	193 76	Belgio	203 125
Londra	104 455	Berlino	46 235
Svizzera	432 50	Vienna	8 125
Spagna	376 50	Praga	37 875
New York	26 75	Pesos oro	22 03
Olanda	9 27	Pesos carta	9 54

Oro 414 15

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 25	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74 66	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Gervasi Lorenzo, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal primo ottobre stesso e per la durata di altri tre mesi.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 2, dal 10 al 16 gennaio 1921.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati

Carbuncolo ematico.

Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	3	—	3
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	11	—	11

Carbuncolo sintomatico.

Cuneo	Mondovi	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	3	—	3

Afta epizootica

Alessandria	Acqui	1	—	1	—
	Alessandria	1	2	3	3
	Asti	3	1	7	1
	Casale Monferrato	1	5	1	5
	Tortona	2	—	2	—
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Belluno	Feltre	1	—	3	—
Bergamo	Bergamo	5	6	6	10
	Clusone	1	1	3	2
	Treviglio	9	1	21	3
Bologna	Bologna	2	—	3	—
	Imola	2	—	5	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
	Brescia	6	2	21	12
	Chiari	3	4	4	6
	Salò	2	2	3	2
	Verolanuova	2	1	4	1
Como	Como	2	1	2	2
	Lecco	4	—	7	—
	Varèse	6	1	10	2
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	2

Segue: Afta epizootica.

Cremona	Crema	—	4	—	6
	Cremona	—	2	—	3
Cuneo	Alba	—	1	—	1
	Cuneo	1	3	4	4
	Mondovi	1	1	1	1
	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	1	1	1	1
Firenze	Pistoia	1	—	2	—
	San Miniato	2	—	2	1
Forlì	Cesena	2	—	5	—
	Forlì	1	—	1	—
Genova	Albenga	3	—	10	—
	Chiavari	1	—	1	—
	Genova	3	—	6	2
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Lucca	Lucca	3	—	4	—
Mantova	Mantova	7	6	11	11
Milano	Abbiategrosso	1	—	1	1
	Lodi	3	1	3	1
	Milano	6	1	9	3
	Monza	1	1	1	1
Modena	Mirandola	1	—	1	1
	Modena	2	1	2	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	1	1	2	1
	Novara	4	7	8	20
	Vercelli	2	3	2	4
Padova	Padova	3	5	4	6
Parma	Borgo San Donnino	2	2	2	3
	Parma	3	—	4	—
Pavia	Mortara	2	3	2	3
	Pavia	5	—	7	—
	Voghera	9	1	11	1
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza d'Arda	1	—	1	—
	Piacenza	4	—	4	—
Pisa (a)	Pisa	2	3	12	11
	Volterra	2	—	3	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
	Matera	3	—	3	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	1
	Lugo	3	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati

Segue: Afta epizootica.

Ravenna	Ravenna	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	2	—
Rovigo	Rovigo	2	—	3	—
Sondrio	Sondrio	3	5	3	8
Torino	Ivrea	6	—	10	—
>	Pineroio	3	2	3	3
>	Susa	1	—	5	—
>	Torino	13	1	29	6
Udine	Cividale del Friuli	1	—	2	—
>	Udine	—	2	—	2
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
>	Venezia	4	—	8	—
Verona	Verona	9	1	17	4
		193	91	335	164

Malattie infettive dei suini.

Ancona	Ancona	3	—	3	3
Arezzo	Arezzo	3	1	22	17
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	1	—	—	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
>	Imola	5	—	36	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
>	Isernia	—	1	—	1
Ferrara	Cento	1	—	1	—
>	Ferrara	2	—	2	—
Firenze	Firenze	1	1	2	1
>	Rocca San Casciano	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	1
>	Forlì	1	1	1	1
Genova	Chiavari	1	—	4	—
>	Genova	3	—	8	—
Lucca	Lucca	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	5	—
>	Macerata	3	—	6	3
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	—	2	—	4
Perugia	Foligno	1	—	2	—
>	Perugia	1	—	2	—
>	Rieti	1	—	2	3
>	Spoletto	1	—	1	—
>	Terni	—	1	—	1
Pisa (a)	Pisa	1	—	2	—

Segue: Malattie infettive dei suini.

Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
>	Matera	1	—	1	—
>	Melfi	3	—	11	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Roma	—	2	—	2
>	Velletri	1	—	1	—
>	Viterbo	2	1	2	1
Siena (a)	Siena	3	—	11	2
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	1	—	3	6
		50	11	138	47

Morva.

Lecco	Gallipoli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	7	—
		2	—	8	—

Farcina criptococcica.

Aquila degli Ab.	Sulmona	1	—	1	—
Bari delle P. (a)	Bari	2	—	3	1
>	Barietta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	2	—	3	—
Caserta	Nola	—	2	—	2
Cosenza	Cosenza	2	—	9	—
Genova	Chiavari	1	—	4	—
Messina	Messina	—	1	—	3
Napoli	Casoria	1	—	3	1
>	Castellammare di St.	3	—	4	—
>	Napoli	1	—	1	—
>	Pozzuoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	24	3
Porto Maurizio	San Remo	2	1	4	5
Salerno	Salerno	1	1	1	1
		19	6	59	17

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

Roma	Roma	1	—	1	—
----------------	----------------	---	---	---	---

Valuole ovine.

Aquila degli Abr. Aquila	1	—	1	—
--------------------------------------	---	---	---	---

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
Reggio Emilia					
Bari delle P. (a)(b)	Bari	1	—	1	—
	Barletta	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Forlì	Imperia	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Venezia (b)	Venezia	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		2	6	2	6
Reggio Emilia					
Aquila degli A.	Aquila	3	—	21	—
	Avezzano	3	—	23	—
	Sulmona	2	—	3	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Pisa (a)	Pisa	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	4	—
	Potenza	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	1	—
	Viterbo	—	1	—	1
		15	3	57	3
Morbo contagioso maligno					
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
	Treviglio	5	—	5	—
Como	Como	—	1	—	1
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Pisa (a)	Pisa	1	—	1	—
	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		12	1	12	1
Colera del poll.					
Ferrara	Ferrara	1	—	3	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Pisa (a)	Pisa	1	—	5	—
Roma	Roma	—	1	—	2
		3	2	9	2

RIEPILOGO.				
MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località	
	con casi di malattie			
Carbonchio ematico	8	11	11	
Carbonchio sintomatico	3	3	3	
Afta epizootica	37	284	499	
Molattia infettiva dei suini	22	61	185	
Morva	2	2	8	
Furcine epizootico	12	25	76	
Sabbia	7	8	8	
Rogna	7	18	60	
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1	
Valcolo ovino	1	1	1	
Morbo contagioso maligno	7	13	13	
Tubercolosi bovina	—	—	—	
Barbone dei bufali	—	—	—	
Colera dei polli	5	5	12	

(1) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(2) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre radente, dal 27 dicembre 1920 al 2 gennaio 1921					
GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
Reggio Emilia					
Calabria (a)	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
	Parenzo	2	—	2	—
	Postumia	2	—	3	—
Venezia Trident.	Bolzano	1	—	1	—
	Borgo	8	—	29	—
	Merano	1	—	6	—
	Tione	3	—	3	—
	Trento	2	—	4	—
		23	—	148	—
Colera del poll.					
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	1	—
	Trento (alta)	1	—	2	—
		2	—	4	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti		GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati

Afta epizootica.

Venezia Giulia . . .	Monfalcone	—	2	—	2
»	Postumia	2	—	2	1
Venezia Trident. . .	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano (città) . . .	1	—	1	—
»	Bolzano	3	3	4	12
»	Borgo	7	—	14	—
»	Bressanone	10	—	39	4
»	Brunico	2	—	2	—
»	Cavalese	—	1	—	1
»	Cles	2	1	8	1
»	Merano	8	3	20	7
»	Mezolombardo	1	2	1	3
»	Riva	—	2	—	5
»	Rovereto	3	—	11	—
»	Tione	4	—	4	3
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	5	2	7	10
		50	16	115	48

Valuolo ovino.

Dalmazia (a) . . .	Boncovar	2	—	8	—
»	Knin	2	—	4	—
»	Sobenico	2	—	80	—
»	Zara	3	—	32	—
		9	—	124	—

Carbuncchio ematico.

Dalmazia (a) . . .	Zara	—	1	—	1
--------------------	----------------	---	---	---	---

Malattie infettive del suini.

Venezia Giulia . . .	Parenzo	2	—	2	—
Venezia Tridentina .	Bolzano (città) . . .	1	—	1	—
»	Bolzano	6	1	17	1
»	Borgo	1	—	1	—
»	Cavalese	1	—	1	—
»	Cles	4	—	14	—
»	Merano	1	—	2	—
»	Mezolombardo	3	—	5	—
»	Rovereto	2	—	18	—
»	Trento	1	—	2	2
		32	1	63	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	17	66	163
Rogna	9	25	148
Malattie infettive del suini	10	23	66
Valuolo ovino	4	9	124
Rabbia	—	—	—
Carbuncchio ematico	1	1	1
Carbuncchio sintomatico	—	—	—
Farcino criptococcico	—	—	—
Colera dei polli	2	2	5

(a) I dati si riferiscono al periodo corso dal 12 al 19 dicembre 1920.

1° AVVISO.

La signora Penso Ida di Vincenzo, moglie di Oscar Pupino Carbone, domiciliata presso l'avv. Luigi D'Agostino, via Foria n. 26 in Napoli, con atto notificato il 6 febbraio 1920 a mezzo dell'ufficiale giudiziario Luigi Musmanno, addetto al tribunale di Napoli, ha difidato il proprio marito sig. Oscar Pupino Carbone, domiciliato in detta città, via Sant'Anna dei Lombardi n. 10, detentore del certificato di rendita consolidato 3,50 0/0, n. 618,723 di L. 336 intestato a favore della istante predetta, a consegnare alla medesima, quale titolare, il certificato stesso.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore.

Roma, 31 gennaio 1921.

Il direttore generale
GARBAZZI